



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 26-03-2021

**Oggetto: Imposta Municipale propria - Approvazione aliquote e scadenze**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 17:00, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art.73 Decreto legge 17 marzo 2020 e del decreto del Sindaco n.02 del 20.03.2020 convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>ANGELOSANTI EMILIO</b>	<b>P</b>	<b>PIERGENTILI PIERO ROMANO</b>	<b>P</b>
<b>MARINI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>SAVERI BRUNO</b>	<b>P</b>
<b>BERNARDINI AURELIO</b>	<b>A</b>	<b>AMORI MARINA</b>	<b>P</b>
<b>PERONI GIAMPAOLO</b>	<b>P</b>	<b>BARTOCCI SILVIA</b>	<b>P</b>
<b>POMPA MATTIA</b>	<b>P</b>	<b>PIERGENTILI ALBERTO</b>	<b>A</b>
<b>BENEDETTI FRANCESCA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BENEDETTI FRANCESCA

SAVERI BRUNO

BARTOCCI SILVIA

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **minni sonia**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 19-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **minni sonia**

Il Sindaco introduce il terzo punto all'ordine del giorno – Imposta Municipale propria, approvazione aliquote e scadenze , evidenziando che non vi sono variazioni di aliquote rispetto agli anni precedenti;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Dato atto che:**

- con Decreto Sindacale n. 5 del 01/10/2019 del Comune di Monteleone di Spoleto è stata nominata quale Responsabile del Servizio finanziario, Tributi e Personale la dottoressa Minni Sonia;

- il Comune di Poggiodomo ha stipulato in data 27 Gennaio 2020 con il Comune di Monteleone di Spoleto una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio finanziario, Tributi e Personale;

### **Preso atto che:**

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che proroga ulteriormente il Bilancio di Previsione degli enti locali al 31 Marzo 2021;

**Premesso** che la legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. “Legge di bilancio 2020”), all'art.1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Preso atto** che la “nuova IMU”, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739-783, della legge di bilancio 2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

**Richiamati**, in particolare, i seguenti commi del citato art.1 della legge n.160/2019:

- 740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.;

**Dato atto**, sotto il profilo operativo, che:

- “la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772.”(art.1, comma 757, legge n.160/2019);

- “in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”(art.1, comma 764); - “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”(art.1, comma 767);

### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss. mm. ii., ai sensi del quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art.172, comma 1, lett. c) del D. lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche “le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2020 con cui è stata deliberata la conferma dell'aliquota IMU per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, a 10,6 per mille confermando al 6 per mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principale e, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell'art. 13 del d. l. 210/2011, così come sostituito dall'art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue:

a decorrere dal 1/1/2015, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**Dato atto che** con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25 Settembre 2020 è stato approvato il Regolamento della “nuova” Imu;

**Ritenuto** di confermare quanto già deliberato da questo Consiglio comunale con atto n. 12 del 26/06/2020;

**Ritenuto:**

**1. di confermare** per l'anno 2021 le aliquote della “nuova IMU”, le aliquote approvate per l'anno 2020, come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria 10,60 per mille;  
(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze)
- Aliquota 6,00 per mille;  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- Detrazione per abitazione principale € 200,00

**2. di confermare** le scadenze di versamento per l'IMU per l'anno 2021 in:

Acconto 16 Giugno 2021                      Saldo 16 Dicembre 2021

**Vista** la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

**1) Di confermare**, per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria "IMU" per l'anno 2021, le aliquote approvate per l'anno 2020 con atto di consiglio n. 12 del 26/06/2020, come di seguito riportate:

- **Aliquota ordinaria 10,60 per mille.**

(per tutti i fabbricati ed aree edificabili, diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze)

- **Aliquota 6,00 per mille.**

(per

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).

- **Detrazione per abitazione principale € 200,00**

**2) Di confermare** le scadenze di versamento per l'IMU per l'anno 2021 in:

**Acconto 16 Giugno 2021**

**Saldo 16 Dicembre 2021**

**3) Di dare atto** che le aliquote di cui al punto 1) non determinano alcun aumento della tassazione a carico dei cittadini rispetto all'anno precedente;

**4) Di ribadire** che ai sensi di legge, le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2021.

**5) Di sottolineare che** ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**6) Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.

**7) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.  
Lì 27-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
Lì, 26-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al            , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.  
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.  
Lì,

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to CANAFOGLIA VALTER

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE